

In esecuzione della presente deliberazione sono stati
Emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di L. _____

N. _____ del _____ di L. _____

Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 02 DEL 16/03/2011

OGGETTO: Integrazione con ulteriori n. 02 membri dell'Organo di Revisione economico – finanziaria per il periodo dalla data di esecutività dell'atto di integrazione fino al 03.06.2011.

L'anno duemilaundici, il giorno sedici, del mese di marzo, alle ore 19,20 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media – spazio esterno), alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale :

Consiglieri Comunali		Pres/Ass	Consiglieri Comunali		Pres/Ass
Pappalardo	Giuseppe	X	Messina	Rosaria Filippa	X
Zappulla	Nicola	X	Limina	Natala	X
Moschella	Antonino	X	Brunetto	Maria	X
Prestipino	Rosario	X	Buda	Giuseppe	X
Prestandrea	Augusto	X	Ponturo	Vincenzo Massimiliano	X
Formica	Antonino	X	Di Bella	Mario	X
Spinella	Salvatore	X			
Fasano	Grazia	X			
Sorbello	Rosario	X			
Assegnati n. 15	In carica n. 15		Assenti n. 0	Presenti n. 15	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Pappalardo Giuseppe.

Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.

Partecipa il Sindaco, dr. arch. Petralia Antonio Filippo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Buda Giuseppe, Prestandrea Augusto e Spinella Salvatore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

(1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Il Presidente del Consiglio dà lettura del dispositivo della proposta iscritta al 2° punto dell'odierno o.d.g..

Sul punto chiedono ed ottengono la parola:

- il consigliere Brunetto M., la quale dà lettura di una dichiarazione di voto sottoscritta dal gruppo di appartenenza "Sempre Calatabiano", che si allega in uno al presente.
- Il Presidente del Consiglio, il quale smentisce di aver ricevuto le rimostranze da parte dei consiglieri di opposizione sottoscrittori della predetta nota citata nella stessa e sostiene di aver inoltrato, nel rispetto delle regole, apposita nota informativa ai capigruppo consiliari.
- Il consigliere Brunetto M., la quale manifesta il proprio contrario avviso, rammentando al Presidente l'intercorso colloquio telefonico vertente sulla questione ed intervenuto con il medesimo nella serata del 21 febbraio u. s..
- Il Presidente del Consiglio ribadisce quanto sopra espresso.
- Il Sindaco, il quale, rappresenta che l'esecuzione, in questa fase, dell'ordinanza del C.G.A. n. 157 del 04 febbraio 2011, pervenuta al Comune il successivo 14 febbraio, che accoglie l'appello dell'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali, è finalizzata al completamento di taluni *iter* procedurali per l'adozione di rilevanti atti, quali ad es. il bilancio consuntivo, i quali necessitano dell'intervento dell'Organo di Revisione economico-finanziaria. L'intervenuto, nell'evidenziare i due opposti orientamenti del T.A.R. e del C.G.A. sulla stessa questione, informa che il Comune sta comunque attendendo la sentenza di merito del T.A.R. e ha *medio tempore* riproposto quesito alla Corte dei Conti, stante che su una situazione similare essa si è espressa diversamente. Ritiene, infatti, che, se così fosse, da Reggio Calabria in su, farebbero le cose illegali. Resta, pertanto, convinto che si tratti di una mera questione interpretativa e di una presa di posizione della regione di tipo corporativo e di difesa di posti. Afferma di non comprendere l'osservazione avanzata dal gruppo di minoranza, nell'ambito della nota precedentemente letta, sull'aumento dei costi della politica, atteso che non ha mai conferito incarichi di consulenza ma solo reclutato dirigenti esterni responsabili di aree di attività e firmatari dei propri atti e solo da quest'anno di aver fatto ricorso ad un esperto di supporto per le materie che investono il settore tecnico.
- Il consigliere Brunetto M., la quale ricorda che il C.G.A. rappresenta il C.S. in Sicilia.
- Il consigliere Ponturo V.M., il quale rammenta la costante astensione del gruppo di minoranza, relativamente alle deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, dovuta al fatto di non sentirsi questa tutelata da un organo monocratico e dalla volontà di applicare la legge regionale. Rammenta, altresì, le lamentele rivolte all'Amministrazione, al Presidente del Consiglio ed agli stessi consiglieri, che si sono assunti, con l'approvazione della stesse, personale responsabilità e si chiede se queste ultime possano considerarsi valide alla luce dell'ordinanza giudiziale.
- Il consigliere Limina Natala, la quale chiede dei chiarimenti al Segretario Comunale circa le modalità di designazione del Presidente dell'Organo di Revisione economico-finanziaria.
- Il Segretario Comunale, la quale chiarisce che, come sancito dall'art. 57 della L. n. 142/90, introdotto, nella regione siciliana, dalla L.R. n. 48/91, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri;e che, tuttavia, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.15/1993, anche i dottori commercialisti ed i ragionieri (oggi membri scelti dall'elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili) devono essere iscritti obbligatoriamente al registro dei revisori contabili. Da qui la necessità che il Consiglio determini preliminarmente un criterio per la designazione del Presidente dell'Organo di Revisione contabile stante che risulta inapplicabile, alla luce della sopravvenuta disciplina normativa (art. 9 della L.R. n.15/1993), quello previsto dal citato art. 57.
- Il consigliere Limina Natala, la quale chiede se il Consiglio possa, in questa sede, modificare il criterio di designazione contenuto nella proposta da deliberare.
- Il Segretario Comunale, la quale specifica che eventuali modifiche alla proposta di deliberazione sarebbero state proponibili mediante la presentazione di apposito emendamento

alla medesima entro i prescritti termini regolamentari (almeno ventiquattro ore prima della seduta).

In assenza di ulteriori interventi sulla stessa il Presidente del consiglio mette ai voti la proposta in oggetto.

Con 15 (quindici) voti favorevoli su 15 (quindici) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,

Richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA

1. di approvare la proposta in oggetto e, pertanto:

- di integrare l'Organo di Revisione economico-finanziaria, in atto monocraticamente costituito nella persona del dr. Salvatore Paparo, giusta deliberazione n. 28 del 03.06.2008, esecutiva ai sensi di legge, con ulteriori due membri da eleggere con unica votazione a scrutinio segreto esprimendo unica preferenza.
- Di dare atto che i soggetti eletti ad integrazione dell'Organo di revisione economico – finanziaria, per il triennio 2008 – 2011, resteranno in carica per il periodo dalla data di esecutività dell'atto integrativo e fino al 03 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 bis, della L.R. 28 marzo 1995, n. 22 (Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale), aggiunto dall'art. 14, L.R. 08.02.2007, n. 2, al comma 2, il quale dispone che: "I soggetti che, per qualsiasi causa, sono nominati ad integrazione dei collegi dei revisori dei conti o sindacali, od in sostituzione di uno o più componenti, scadono insieme agli altri membri del collegio già in carica".
- Di demandare la designazione del Presidente dell'Organo di revisione economico – finanziaria, costituito in forma collegiale a seguito dell'integrazione effettuata con l'elezione degli ulteriori due membri, allo stesso Collegio.
- Di impegnare allo scopo la somma presunta di € 3.849,49 imputandola al cod. 1.01.01.03 del redigendo bilancio di previsione 2011, dando atto del rispetto dell'art. 163, co. 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/00, salvo, ove occorra, eventuale integrazione della spesa finalizzata al rimborso delle spese di viaggio in atto non esattamente quantificabile.

Dopodiché, viste le candidature riportate nella medesima proposta, come da domande e relativi *curricula* pervenuti al protocollo dell'Ente, il Presidente del Consiglio dà avvio alle operazioni per l'elezione con unica votazione ed a scrutinio segreto con espressione di un'unica preferenza dei due membri necessari per l'integrazione dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, attualmente costituito in forma monocratica e rappresentato dal dr. Salvatore Paparo.

Di seguito, gli scrutatori distribuiscono le schede munite del timbro tondo del Comune. Quindi, il Presidente del Consiglio ed i singoli consiglieri, uno ad uno, esprimono la loro unica preferenza, inserendo le predette schede in apposita urna.

Effettuato lo scrutinio, il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione, come segue:

CANDIDATI	NUMERO PREFERENZE
GIORDANO ROBERTO SEBASTIANO	06

PANEBIANCO SALVATORE	05
GRASSO ANGELA	04

Pertanto, l'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Calatabiano costituito, in questa sede, in forma collegiale è così composto:

- dr. Paparo Salvatore;
- rag. Giordano Roberto Sebastiano;
- dr. Panebianco Salvatore.

Su proposta del Capogruppo "P.D.", Prestandrea Augusto,

Con 15 (quindici) voti favorevoli su 15 (quindici) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,

DELIBERA, altresì,

2. di dichiarare, ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. n. 44/91, l'immediata esecutività della presente deliberazione.

La seduta è sciolta alle ore 20,35.



Oggetto: dichiarazione di voto C.C. del 16.03.2011.

Il gruppo consiliare “Sempre Calatabiano” in relazione al punto 2 dell’ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale del 16.03 2011 rassegna quanto segue:
il C.G.A. con l’Ordinanza n. 157/11 del 02 febbraio 2011 ha confermato quanto sostenuto dai sottoscritti da oltre due anni. L’organo di revisione economico-finanziaria non è monocratico ma collegiale, composto da tre membri, così come dispone la vigente normativa regionale richiamata dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 2/2008.

A seguito dei nostri esposti, l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali ha censurato l’operato dell’Amministrazione Comunale del Comune di Calatabiano per violazione della normativa regionale, la quale conferisce alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di Enti Locali, diffidandola più volte a porre in essere i necessari adempimenti per l’elezione di un collegio di revisori composto da tre soggetti.

Il mancato riscontro alle diffide ha determinato l’intervento sostitutivo con la nomina di un Commissario ad Acta.

L’A.C. ha proposto ricorso, avverso la nomina, al TAR, ottenendo la sospensiva. L’Assessorato si è appellato al C.G.A. che ha accolto l’appello e rigettato l’istanza di 1° grado.

Tutto ciò ha prodotto un inutile dispendio di risorse finanziarie delle casse comunali e privato l’Ente di un Organo collegiale di fondamentale importanza per l’attività amministrativa.

Se si considera che a seguito dell’abolizione dei CO.RE.CO., il collegio dei Revisori dei Conti rimane l’unico Organo di controllo della gestione amministrativa degli Enti, locali, ci si rende conto della sua pregnante rilevanza.

Appare evidente la volontà di evitare il controllo collegiale previsto dalla normativa vigente.

Suscita perplessità la dichiarazione del Sindaco apparsa sul quotidiano “La Sicilia” che, nel vano tentativo di legittimare il suo operato, con caduta di stile, esprime considerazioni poco rispettose degli Organi Giurisdizionali Superiori.

Si prende atto con disappunto del “modus operandi” del signor Sindaco, il quale con la massima celerità con nota prot. N. 00011459 del 4.08.2010, all’indomani dalla ricezione del Decreto n. 01055/2010 TAR CT del 03.08.2010 che accoglie l’istanza cautelare provvisoria di sospensione interinale degli atti impugnati fino alla trattazione in sede collegiale del ricorso presentato dal Comune, comunica agli uffici e agli organi preposti che con il suddetto Decreto”.... è stata sospesa l’efficacia del Decreto dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 525 del 02.07.2010 di nomina del Commissario ad Acta per l’integrazione di altri due componenti l’Organo di revisione economico-finanziaria.

Diversamente non ha ritenuto né opportuno, né doveroso informare, allo stesso modo della ricezione dell'Ordinanza n. 157/11 del 07 Febbraio 2011 con la quale il C.G.A. accoglie l'appello dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica "...e per l'appunto rigetta l'istanza cautelare di primo grado del TAR CT n. 1093/2010 del 07.09.2010...".

Tale circostanza è stata appresa dai sottoscritti solo il 21. Febbraio 2010 attraverso la pubblicazione del bando di integrazione dell'Organo di revisione avvenuta lo stesso giorno, mentre, la stessa Ordinanza è pervenuta al Comune il 14. Febbraio 2011.

Neanche il Presidente del Consiglio, che a suo dire, ha ricevuto l'informazione de quo telefonicamente solo il 17 febbraio 2011 per la predisposizione del relativo bando, ha sentito il dovere di informare tempestivamente tutti i Consiglieri Comunali del contenuto dell'Ordinanza e dell'attività posta in essere.

Solo dopo le rimostranze degli scriventi e a cose fatte, il 22 febbraio 2011 scrive una nota informativa ai capigruppo consiliari.

Tutto ciò premesso si stigmatizza il comportamento parziale, opportunistico e poco trasparente del Sindaco.

Rileva, altresì, che il Presidente del Consiglio, venendo meno alle sue funzioni istituzionali di tutela di tutto il civico consesso, secondo i principi di trasparenza, imparzialità e partecipazione all'attività amministrativa, non ha saputo garantire il ruolo e le prerogative di tutto il Consiglio Comunale.

Una riflessione sul comunicato stampa del Sindaco del 22.02.2011 è necessario farla. Il Sindaco dichiara di avere "...presentato alla Corte dei Conti, sezione di controllo di Palermo, una istanza di parere perché riveda o confermi la posizione espressa nel parere n. 2 del 2008, alla luce della tendenza ormai consolidata da tempo della "riduzione dei cosiddetti costi della politica", sicuramente valida anche per gli Enti locali siciliani".

Senza entrare nel merito delle sue dichiarazioni ci si limita ad affermare che analizzando la sua attività amministrativa e lo stato delle casse comunali, è aberrante che egli possa sfiorare l'argomento "riduzione dei costi della politica", considerato che ha operato in direzione opposta a quella predicata.

Calatabiano 16 marzo 2011

I Consiglieri Comunali


Maria Brunetto

Giuseppe Buda

Rosaria Messina

Vincenzo Ponturo

Mario Di Bella



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures correspond to the names listed to the left: Maria Brunetto, Giuseppe Buda, Rosaria Messina, Vincenzo Ponturo, and Mario Di Bella. The signatures are stylized and cursive.

OGGETTO: INTEGRAZIONE CON ULTERIORI N. 02 MEMBRI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA PER IL PERIODO DALLA DATA DI ESECUTIVITÀ DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE FINO AL 03.06.2011.

Proponente :



Redigente:

PREMESSO che:

- ⇒ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 18.02.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato eletto il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune, per il triennio 18.02.2005 – 18.02.2008;
- ⇒ a seguito della naturale scadenza (18.02.2008), non essendo stato ricostituito, lo stesso organo è stato automaticamente prorogato, per non più di quarantacinque giorni, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 15 luglio 1994, n. 444, recepita nella Regione Sicilia con l'art. 1 della L.R. 28 marzo 1995, n. 22;
- ⇒ in particolare, il comma 1 dell'art. 1 bis della richiamata L.R. 28 marzo 1995, n. 22, aggiunto dall'art. 14, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, dispone che *"I Collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni"*;
- ⇒ la Corte dei Conti – Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, in sede consultiva, appositamente interpellata con richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con deliberazione n. 2 del 15.02.2008, depositata il successivo 04.03.2008, ha espresso il proprio parere evidenziando che, nella materia concernente l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, non trova applicazione la disposizione statale di cui al comma 3, dell'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'art. 1, comma 732, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2"*, bensì la disposizione regionale di cui all'art. 57 della legge 08.06.1990 n. 142, recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n. 48;
- ⇒ di contro, il T.A.R./Sicilia – sez. I di Catania, con sentenza n. 1351/07, depositata il 14.08.2007, su ricorso 953/07, ha fatto esplicito riferimento alle innovazioni apportate all'art. 234 del D.Lgs. n. 267/00 dalla legge n. 296/06 (legge finanziaria 2007), ritenendo, pertanto, applicabile, anche nella Regione Siciliana, la modifica al limite di popolazione (organo monocratico per Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e non più per Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
- ⇒ con successiva deliberazione n. 28 del 03.06.2008, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale, a fronte dei diversi orientamenti di cui sopra e valutata la *ratio* sottesa alla norma finanziaria, consistente nella necessità del contenimento della spesa pubblica; nonché, l'incertezza dello stesso Assessorato alle Autonomie Locali, che, in merito a problematiche insorte circa l'applicabilità nella Regione Sicilia di alcune norme della legge finanziaria 2007 (L. n. 244/07), concernenti parimenti il contenimento dei costi, ha richiesto parere all'Ufficio Legale e Legislativo della Presidenza della Regione (cfr. circolare n. 03 del 29.02.2008, prot. n. 838), ha ritenuto di procedere all'elezione dell'Organo di revisione economico-finanziaria, in composizione monocratica, nella persona del dott. Salvatore Paparo;
- ⇒ diversamente, l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, non ritenendo applicabile nella Regione Siciliana la norma statale sopra richiamata, ha decretato, con D.A. 525/Serv. 3 del 02.07.2010, l'intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 03.12.1991, n. 44, al fine di procedere all'integrazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria di questo Comune, più volte diffidato in tal senso, nominando un commissario ad acta;
- ⇒ il commissario ad acta, dr. Antonino Piccione, si è insediato in data 23 luglio 2010 per dare esecuzione al suddetto decreto;

- ⇒ avverso tali atti il Comune di Calatabiano ha esperito ricorso al T.A.R. Catania, iscritto al R. G. n. 2112/2010, avanzando in via cautelare istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;
- ⇒ il T.A.R. Catania – sez III, dapprima, con Decreto Cautelare Presidenziale n. 1055/2010 e, successivamente, con Ordinanza Collegiale n. 1093 del 09.09.2010 ha sospeso gli atti impugnati, richiamando le articolate considerazioni di cui alla sentenza n. 1351/07 dello stesso Tribunale;
- ⇒ avverso tale ordinanza l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha presentato appello al C.G.A., chiedendone l'annullamento, sulla base delle argomentazioni racchiuse nel parere della Corte dei Conti sopra richiamato;
- ⇒ il C.G.A., con ordinanza n. 157 del 04.02.2011, ha accolto l'appello dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, facendo espresso riferimento al predetto parere;
- ⇒ non avendo ancora il T.A.R. emanato la sentenza di merito, stante che, come comunicato dal prof. avv. Cariola Agatino, legale dell'Ente nel procedimento giudiziario di cui sopra, giusta nota acquisita al prot. n. 2485 del 17.02.2011, l'udienza presso il T.A.R. adito per la definizione nel merito del ricorso verrà fissata non prima del prossimo mese di giugno, è stato predisposto apposito avviso pubblicato all'albo *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente per dare esecuzione all'ordinanza del C.G.A. e procedere, pertanto, all'integrazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria, monocraticamente costituito, con altri due componenti si da ripristinare il Collegio dei Revisori dei Conti in luogo del Revisore Unico dei Conti eletto con delibera di C.C. n. 28/08;
- ⇒ a seguito del predetto avviso contenente, in particolare:
 - requisiti richiesti;
 - cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
 - durata e compenso;
 - cause di cessazione;
 - limiti all'affidamento dell'incarico;
 - modalità di presentazione delle candidature;

ed, entro il termine di scadenza dello stesso, fissato nel giorno 04.03.2011, sono pervenute al protocollo dell'Ente, le seguenti domande di partecipazione:

◆ PANEBIANCO SALVATORE	prot. n. 2676 del 22.02.2011;
◆ CASSIA LORENZO	prot. n. 2927 del 25.02.2011;
◆ GRASSO ANGELA	prot. n. 2935 del 25.02.2011;
◆ GIORDANO ROBERTO SEBASTIANO	prot. n. 3080 del 01.03.2011;
◆ SAMPERI DANIELA	prot. n. 3117 del 01.03.2011;
◆ REVELLO GIUSEPPA	prot. n. 3217 del 03.03.2011;
◆ CATALANO VINCENZO CALOGERO	prot. n. 3229 del 03.03.2011;
◆ SCANDURA ANGELO	prot. n. 3285 del 03.03.2011;
◆ CANNAVO' SEBASTIANO	prot. n. 3326 del 04.03.2011;

- ⇒ è stato accertato, dalla verifica della documentazione prodotta come da fac simile allegato all'avviso di partecipazione e dai curricula presentati, che tutti i partecipanti sono in possesso dei requisiti di legge per assumere l'incarico di membri dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

DATO ATTO CHE:

- ⇒ gli ulteriori due membri necessari per l'integrazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria devono essere scelti dall'elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili (iscritti alla sezione "A" dell'albo unico), nonché fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, fermo restando, per l'Ordinamento Siciliano, il requisito obbligatorio di cui all'art. 9 della L.R. 15/1993, secondo cui ciascun membro debba essere comunque iscritto nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27.01.1992 n. 88, in attuazione della Direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
- ⇒ per quanto sopra, con Parere del 26/05/2008 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in analogia a quanto stabilito dal T.A.R. Abruzzo – Sezione di Pescara – con la sentenza del 27 luglio 2006, n. 425, ha

precisato che, a seguito della costituzione dell'unico albo "Ordine dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili, a norma dell'art. 2 della Legge 24/02/2005 n. 34, attuata con il D.Lgs. 28/06/2005, n. 139, i Comuni, adeguandosi all'albo unico, devono scegliere, all'interno degli iscritti alla sezione "A" dell'albo, i membri che compongono il collegio di revisione, indipendentemente dalla loro originaria appartenenza, ovvero, possono eleggere due ragionieri o due dottori commercialisti o un ragioniere e un dottore commercialista (cfr., in tal senso, altresì, ordinanza T.A.R. Catania – sez. III);

- ⇒ il T.A.R. Sicilia – Catania, con sentenza - sez. III n. 1283 del 08.07.2008 (vds. pure sentenza - sez. II n. 22 del 12.01.2006), ha ribadito che:
"*... omissis ...la normativa relativa all'elezione del collegio dei revisori dei conti, nel testo risultante dall'articolo 57 della legge 142/90 per come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 48/91, disponendo che ciascun consigliere possa partecipare alla votazione unica nominando un solo componente, assolve alla necessità di garantire il rispetto del principio di tutela della minoranza consiliare, consentendole di partecipare (potenzialmente) alla nomina di almeno un componente del Collegio;*
- ⇒ lo stesso T.A.R. – sez. III, da ultimo, con ordinanze n. 733 del 05.05.2009 e 607 del 14.05.2010 ha riconfermato il proprio orientamento;
- ⇒ la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore, il compenso sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D.Lgs. n. 267/00;
- ⇒ in particolare, il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria è stabilito in base alle disposizioni di cui all'art. 241 del D. Lgs. n. 267/00 ed ai DD.MM. 31.10.2001 e 20.05.2005 ed avuto riguardo al disposto di cui all'art. 6, co. 3, del D.L. n. 78/10, convertito con la L. n. 122/10, che assoggetta il medesimo a riduzione del 10%;

VISTI:

- ⇒ l'art. 57 (Revisione economico-finanziaria) della L. 08 giugno 1990, n. 142, come introdotto, nella regione siciliana, dall'art. 1, comma 14, lett. i), punto 2, della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;
- ⇒ gli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- ⇒ l'art. 241, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennialmente;
- ⇒ il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 31 ottobre 2001 (Determinazione dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali);
- ⇒ il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 20.05.2005 (Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali), su G.U.R.I. n. 128 del 04.06.2005;
- ⇒ l'art. 6, co. 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la L. 30 luglio 2010, n. 122, secondo il cui disposto, dal 01.01.2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. sino al 31 dicembre 2013, i suddetti emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti;
- ⇒ l'art. 9 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15, ai sensi del quale: "Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili";
- ⇒ la precedente deliberazione consiliare n. 28 del 03.06.2008;
- ⇒ lo Statuto Comunale;

⇒ il Regolamento di contabilità;

SI PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

Di integrare l'Organo di Revisione economico-finanziaria, in atto monocraticamente costituito nella persona del dr. Salvatore Paparo, giusta deliberazione n. 28 del 03.06.2008, esecutiva ai sensi di legge, con ulteriori due membri da eleggere con unica votazione a scrutinio segreto esprimendo unica preferenza;

Di dare atto che i soggetti eletti ad integrazione dell'Organo di revisione economico – finanziaria, per il triennio 2008 – 2011, resteranno in carica per il periodo dalla data di esecutività dell'atto integrativo e fino al 03 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 bis, della L.R. 28 marzo 1995, n. 22 (Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale), aggiunto dall'art. 14, L.R. 08.02.2007, n. 2, al comma 2, il quale dispone che: *"I soggetti che, per qualsiasi causa, sono nominati ad integrazione dei collegi dei revisori dei conti o sindacali, od in sostituzione di uno o più componenti, scadono insieme agli altri membri del collegio già in carica"*;

Di demandare la designazione del Presidente dell'Organo di revisione economico – finanziaria, costituito in forma collegiale a seguito dell'integrazione effettuata con l'elezione degli ulteriori due membri, allo stesso Collegio;

Di impegnare allo scopo la somma presunta di € 3.849,49 imputandola al cod. 1.01.01.03 del redigendo bilancio di previsione 2011, dando atto del rispetto dell'art. 163, co. 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/00, salvo, ove occorra, eventuale integrazione della spesa finalizzata al rimborso delle spese di viaggio in atto non esattamente quantificabile.

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 recepita dalla L.R. n.48/91 sostituito dall'art. 12 della L.R. n.30/2000,

ATTESTA

Che la spesa di cui a l'presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011:

all'intervento 1010103 Cap. 13 Impegno n. 313/2011 di € 3.849,49

Calatabiano li, 08 MAR 2011

Il Responsabile dell'Area economico finanziaria
Rag. Rosalba Pennino



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Sig. Pappalardo Giuseppe)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Messina Rosaria Filippa)

Messina Rosaria Filippa

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Puglisi dr.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____
al _____, con il n. _____ del Registro
Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.,
dal al,
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENTA ESECUTIVA:

- a) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 16/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria